

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XLI.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (1389).	459	
PRESIDENTE.	459, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473	
SENSI, <i>Relatore</i>	459, 466, 468, 469, 470, 473	
BOZZI	465, 466, 468, 469	
TURCHI	465	
DE FRANCESCO	465, 466	
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	465, 467, 468, 470, 471, 472	
GIANQUINTO	466	
FERRI	466	
BUBBIO	466	
DELCROIX	467	
ANDREOTTI	469	
Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del Comune di Napoli (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (1438)	473	
PRESIDENTE	473, 474, 477, 479, 483	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	473, 475, 482	
CAPRARA	474, 475, 481	
VALANDRO GIGLIOLA	476	
BERRY	477	
CORONA ACHILLE	477, 479, 483	
BUBBIO	477, 483	
GIRAUDO	477, 479	
		RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 477 479, 480, 481, 482
		TURCHI 480
		GIANQUINTO 480
		ANDREOTTI 480, 481, 483
		DELCROIX 482
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 483
		La seduta comincia alle 9,30
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>E approvato</i>).
		Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (1389).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato ».
		L'onorevole Sensi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.
		SENSI, <i>Relatore</i> . Onorevoli colleghi, la materia di carattere tecnico trattata dal disegno di legge ed il dovere di svolgere il mio ufficio compiutamente, mi indurranno ad una esposizione alquanto dettagliata.

Invoco, pertanto, la vostra cortese considerazione.

Desidero ricordare, preliminarmente, che l'Avvocatura dello Stato ha reso notevoli servizi alla Nazione con la costante opera di prudente, saggio e soprattutto onesto patricinio. Veramente può dirsi che essa abbia il culto dei pubblici interessi che ogni giorno difende in giudizio.

In sostanza, tutta l'attività dell'Amministrazione statale si svolge e deve svolgersi nell'ambito del diritto, per quanto attiene ai fini, ai modi, ai mezzi. Anche quanto i precetti positivi non vincolano l'amministrazione che eserciti facoltà discrezionali, essa tende alla attuazione del giusto, suprema e costante aspirazione di quell'organismo essenzialmente giuridico che è lo Stato. L'arbitrio è e deve essere inconcepibile nell'attività dello Stato, guidato da uno scopo etico e da una valutazione di temperati interessi. In democrazia, particolarmente, lo Stato non sottrae la propria azione, almeno in vasti settori, al sindacato del giudice: ancor meno in tema di diritto e di interessi legittimi dei cittadini, sempre garantiti dalla tutela giurisdizionale.

Ecco la ragione di provvedere col tecnicismo, con i mezzi necessari e con la massima efficienza alla tutela dell'amministrazione in giudizio, specie ora che lo Stato interviene in tutti i campi della vita: nonché alla consulenza dell'amministrazione per la sempre più estesa realizzazione del principio della giustizia nell'amministrazione, conciliando gli interessi dello Stato e dei cittadini in conflitto.

Da ciò sorge la necessità di meglio ordinare l'Avvocatura dello Stato, e, quindi, l'opportunità del disegno di legge in esame.

Ciò ho desiderato premettere in linea generale.

L'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato ha trovato un primo assetto nel testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, emanato successivamente alla istituzione del foro dello Stato ed all'assorbimento dell'ufficio legale delle ferrovie, che ha attribuito all'istituto la consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio di tutte le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato. A tale testo sono state apportate alcune modifiche con i regi decreti 17 settembre 1936, n. 1854, e 13 gennaio 1941, n. 120, e da ultimo con il decreto-legge 2 marzo 1948, n. 155.

Con queste modifiche non si è, però, potuto compiutamente adeguare l'ordinamento e l'organizzazione dell'istituto alle nuove esigenze che sono sorte mano mano che l'attività istituzionale dell'Avvocatura dello Stato è ve-

nuta ampliandosi e intensificandosi con l'ampliarsi e l'intensificarsi dell'attività statale.

Ricordo che, in sostanza, l'ordinamento attuale dell'Avvocatura dello Stato e, in parte, l'organico degli avvocati e procuratori dello Stato, non si differenziano molto da quelli antecedenti alla prima guerra mondiale. E anche l'organizzazione degli uffici è rimasta quella originaria, sicché, ad esempio, manca tuttora un personale di segreteria che, lasciando all'avvocato l'esclusiva cura della sua attività squisitamente professionale, lo sollevi dalle varie incombenze minori di ufficio, di cancelleria, ecc.

Di contro a questa inadeguata organizzazione, sta il notevole incremento del contenzioso dello Stato, al quale si è potuto far fronte, come si è potuto, alla meglio.

Sta infatti che dal 1913 ad oggi gli affari sono quasi raddoppiati, passando da 20630 nel 1913 a 34054 nel 1952 ed a 32041 nel 1953.

Notevole, altresì, l'incremento qualitativo del contenzioso dello Stato, quale risulta dalla constatazione che, in proporzione maggiore, sono aumentati gli affari contenziosi davanti alle supreme magistrature dello Stato (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, ecc.). E la relazione al disegno di legge ne dà conto. La Costituzione e gli statuti regionali della Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, hanno determinato in realtà un contenzioso, in materia costituzionale, che già ha avuto cospicue manifestazioni davanti ai giudici ordinari e speciali, in base all'articolo VII delle disposizioni transitorie e finali, nonché davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana; ma che è sicuramente destinato a più importanti sviluppi, che renderanno necessaria una attività professionale degli Avvocati dello Stato altamente qualificata. È da tenere presente, inoltre, che l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad esplicare la sua funzione in difesa degli interessi dello Stato anche nel contenzioso internazionale, che si svolge davanti alle Commissioni internazionali di conciliazione, istituite in attuazione del trattato di pace, davanti all'Alta Corte della comunità del carbone e dell'acciaio, e dinanzi agli arbitrati internazionali.

Il disegno di legge in esame propone appunto di adeguare a queste nuove esigenze l'ordinamento degli avvocati e procuratori dello Stato. Esso si propone due obiettivi: quello di migliorare, in base ai dati dell'esperienza, il sistema attraverso il quale si provvede al reclutamento degli avvocati e procuratori dello Stato; e l'altro di adeguare i qua-

dri alle funzioni che gli avvocati e procuratori dello Stato sono chiamati ad esplicare.

Il problema del reclutamento degli avvocati e procuratori dello Stato è fondamentale per l'istituto, che deve alla rigorosa selezione dei suoi membri, all'attività squisitamente professionale, e quindi personale, di essi, l'aver acquistato e mantenuto una tradizione, direi, di efficace tutela degli interessi dello Stato sul piano legale.

Il disegno di legge, mantenendo fermi i lineamenti sostanziali del sistema vigente di reclutamento, apporta, però, alcuni ritocchi suggeriti dall'esperienza. Considerando l'esito, non sempre felice, dei concorsi per sostituto avvocato dello Stato, quale è documentato dalla crescente difficoltà di coprire i posti disponibili per mancanza di elementi scelti, l'articolo 1 provvede ad estendere le categorie di coloro che possono ritenersi qualificati a partecipare a tali concorsi. Già il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 163, aveva ammesso a partecipare, insieme alle categorie previste nell'articolo 27 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, i magistrati della giustizia militare. È sembrato ora opportuno di estendere con l'articolo 1 l'ammissione anche ai vicereferendari della Corte dei conti, che abbiano conseguito tale qualifica da almeno un anno e che, precedentemente all'assunzione in servizio, fossero iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali.

È stato poi considerato che la legge 24 maggio 1951, n. 392, richiede un minimo di anzianità di laurea di due anni, temporaneamente ridotti a un anno con l'articolo 3 della legge 23 aprile 1952, n. 415, per l'ammissione al concorso in magistratura; e, quindi, è parso sufficiente richiedere un'anzianità di servizio di tre anni, anziché di quattro, per ammettere i magistrati a partecipare al concorso per sostituto avvocato dello Stato.

Parimenti, per perequare la condizione degli avvocati del foro libero con quella delle altre categorie, si ritiene di ridurre da due a un anno la necessaria anzianità di iscrizione all'albo; ma, in rapporto a tale riduzione e alla necessità di evitare l'assunzione di elementi di età ritenuta non più adeguata, si propone di ridurre da 35 a 32 anni il limite di età per l'ammissione al concorso.

Peraltro, se gli avvocati del foro libero erano in possesso dei suddetti requisiti al momento in cui passarono a far parte di una delle altre quattro categorie, per essi, secondo quanto dispone l'ultimo comma dell'arti-

colo 1, non viene più richiesto alcun minimo di anzianità nella nuova qualifica.

Con l'articolo 2 si risolvono alcuni dubbi di interpretazione, sorti e che possono sorgere allorché si tratti di valutare la condizione giuridica di aspiranti che, per aver fatto parte successivamente di più categorie, debbono cumulare il periodo di servizio attinente all'una con quello attinente all'altra. Ciò è importante per i procuratori dello Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e quelli della giustizia militare, per i quali è previsto un minimo di anzianità di servizio di tre anni: l'articolo 2 consente a costoro di cumulare anche il periodo di anzianità di un'altra categoria, come indice della maturità acquisita, purché in ogni caso l'anzianità complessiva risultante dal cumulo non sia inferiore ai suddetti tre anni. Altro dubbio di interpretazione era sorto, ed è risolto dallo stesso articolo 2, relativamente al punteggio minimo richiesto nelle prove orali per conseguire l'idoneità. L'articolo 26 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, stabilisce che per conseguire l'idoneità occorre conseguire un punteggio di non meno di otto decimi nella prova orale. Ma, poiché, successivamente, con l'articolo 1 del decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 155, si è venuto a stabilire che le prove orali sono due e si svolgono in giorni differenti, l'articolo 2 chiarisce che i candidati conseguono l'idoneità, quando ottengano il suddetto punteggio di non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove orali.

La seconda finalità del disegno di legge è quella di adeguare i quadri dell'Avvocatura dello Stato alle funzioni espletate ed alle esigenze che, in vista dell'espletamento di tali funzioni, si sono venute manifestando. Ai fini di tale adeguamento, è previsto l'aumento di tre posti nella qualifica di vice avvocato generale, di dieci posti in quella di sostituto avvocato generale e di tre posti in quella di sostituto avvocato di seconda classe.

Chiarisco che l'attuale organico degli avvocati e procuratori dello Stato prevede tutta una serie di gradi, ora divenuti qualifiche in seguito allo sganciamento, realizzato con la legge 24 maggio 1951, n. 392, della magistratura ordinaria e amministrativa e degli avvocati e procuratori dello Stato dall'ordinamento burocratico, che, se poteva giustificarsi con la necessità di collegare l'ordinamento degli avvocati e procuratori dello Stato con quello generale burocratico, non trova altrettanta giustificazione nelle condizioni attuali.

Una semplificazione delle qualifiche degli avvocati e procuratori, quindi, a mio avviso, si impone, tenendo presente che, se è già difficile stabilire una gerarchia di funzioni nell'ambito della magistratura, ancor più difficile sarebbe il ricercarla nell'ambito dell'Avvocatura dello Stato, le cui funzioni postulano l'espletamento di una attività prettamente professionale e quindi eminentemente personale, che non può piegarsi agli schemi di una organizzazione rigidamente gerarchica.

In linea generale, nell'attività degli avvocati dello Stato è dato distinguere due funzioni: quella puramente professionale e quella direttiva; la quale ultima è affidata all'avvocato generale e ai viceavvocati generali presso l'Avvocatura generale dello Stato e agli avvocati distrettuali nelle Avvocature distrettuali dello Stato.

È peraltro evidente che la piena formazione professionale non può essere raggiunta che attraverso l'esercizio di parecchi anni; e, perciò, attraverso il periodo di maturazione professionale possono, a mio avviso, distinguersi tre fasi: quella iniziale, alla quale potrebbe corrispondere la qualifica di sostituto avvocato; quella intermedia, alla quale potrebbe corrispondere la qualifica di vice avvocato; e l'ultima, alla quale potrebbe corrispondere quella di sostituto avvocato generale.

I criteri di semplificazione delle qualifiche, ai quali ho accennato, sono stati già introdotti a suo tempo, ad iniziativa del Parlamento, nel disegno di legge recante modifiche al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, tradottosi poi nella legge 21 marzo 1953, n. 161 (articolo 10), e trovano riscontro, del pari, nelle direttive contenute nella legge di delega 24 dicembre 1954, n. 1181, per il riordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato.

Ove la mia proposta trovi la vostra adesione, nello schema predisposto, potrebbe, all'articolo 2, aggiungersi l'altro articolo 2-bis, dal quale risultasse che:

« Gli avvocati dello Stato si distinguono in:
sostituti avvocati;
vice avvocati;
sostituti avvocati generali;
vice avvocati generali;
avvocato generale ».

Nel proposto riordinamento delle qualifiche, si rileva la soppressione della qualifica di avvocato distrettuale dello Stato, secondo quanto è già previsto dall'articolo 5 dello schema, cui accennerò in seguito; e di quella di sostituto avvocato di seconda classe, i cui

posti andrebbero in aumento a quelli di sostituto avvocato di prima classe, che assumerebbe la denominazione di sostituto avvocato.

Per far fronte alla maggiore spesa derivante dalla unificazione di queste ultime due qualifiche, potrebbe rinunziarsi al proposto aumento di tre posti nella qualifica iniziale, previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2 dello schema.

Pertanto, mentre nell'articolo 2 dello schema andrebbe soppresso l'ultimo comma, nell'articolo 2-bis andrebbero aggiunti i seguenti commi:

« La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe è soppressa ed i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituto avvocato e risulta costituita da 69 unità.

A tale qualifica è attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe.

Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di seconda classe sono iscritti nella qualifica di sostituto avvocato secondo l'ordine di anzianità di ruolo e ad essi è attribuito lo stipendio relativo a detta qualifica ».

Passando poi ad esaminare l'adeguamento dell'ordinamento, occorre considerare che l'aumento viene contenuto in una misura che oscilla tra il 5 e il 6 per cento dell'organico e non appare eccessivo, ove si consideri sia il tempo al quale l'organico stesso risale, sia lo sviluppo e l'incremento del contenzioso dello Stato intervenuto successivamente.

È del resto da ricordare che analoghi provvedimenti sono già da tempo intervenuti per i magistrati dell'ordine giudiziario, con la legge 4 maggio 1951, n. 383, e per i consiglieri di Stato con la legge 21 dicembre 1950, n. 1018, mentre la Corte dei conti ha più che raddoppiato il proprio personale rispetto agli organici del 1934.

Il disegno di legge prevede un aumento di tre posti di vice avvocato generale e di dieci posti di sostituto avvocato generale, essendosi considerato che l'incremento del contenzioso concerne soprattutto — come innanzi si è visto — la materia costituzionale, i giudizi davanti alle magistrature superiori e quelli internazionali; e la relazione del governo pone in luce che in tali giudizi è più sentita la necessità che la difesa sia affidata a patroni particolarmente qualificati, sia per la loro autorità che per una maggiore esperienza e capacità professionali. Appunto in considerazione della complessità e delicatezza della materia costituzionale, l'articolo 20 della

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

legge 11 marzo 1953, n. 87, prevedeva che nei giudizi di cui all'articolo 134 della Costituzione lo Stato fosse assistito dall'avvocato generale o da un suo sostituto, ed ora l'articolo 3 del disegno di legge provvede ad integrare tale norma, disponendo che, sia in tali giudizi, come in quelli davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione e in quelli davanti alle giurisdizioni internazionali, la difesa e la rappresentanza, quando non vengano assunte dall'avvocato generale, sono affidate ai vice avvocati generali e ai sostituti avvocati generali.

In conseguenza dell'aumento dei posti di vice avvocato generale dello Stato, l'articolo 4 ha provveduto a rendere più razionale la composizione della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, finora composta di un numero pari di membri (articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155), che viceversa risulterà composta, oltre che dall'avvocato generale dello Stato, che la presiede, dai quattro vice avvocati generali più anziani.

Con l'articolo 5 si provvede alla unificazione dei ruoli dei sostituti avvocati generali e degli avvocati distrettuali dello Stato, stabilendosi poi che le funzioni di avvocato distrettuale dello Stato e quelle di segretario generale sono conferite, sotto forma di incarico, a sostituti avvocati generali, e mantenendosi, per chi è investito di tale incarico, l'indennità stabilita dalla tabella *D* allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392. L'esistenza dei ruoli distinti non appare fondata su ragioni sostanziali, identica essendo la situazione di carriera tra gli appartenenti all'uno e all'altro ruolo.

Con l'unificazione dei due ruoli, vengono ad essere estese a tutti coloro che saranno collocati nel ruolo dei sostituti avvocati generali, le norme contenute negli articoli 37 e 38 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, relative al collocamento a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio, le quali attualmente sono dettate per i soli avvocati distrettuali dello Stato. Tale estensione appare opportuna in considerazione del lavoro altamente qualificato da essi svolto, e della responsabilità non minore di quella che si assumono i loro colleghi chiamati all'incarico di avvocati distrettuali.

Con lo stesso articolo 5, infine, viene soppresso l'inciso « di grado non superiore al quarto » contenuto nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, relativo al collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato. Questa soppressione appare in armonia, sia col principio che gli avvocati dello Stato

si distinguono per le qualifiche e non già per i gradi; sia con le disposizioni analoghe vigenti per istituti similari (Consiglio di Stato, Corte dei conti).

Ma, appunto in considerazione di questa similarità di situazioni, sembra opportuno che, come per la Corte dei conti e il Consiglio di Stato (articolo 8 della legge 21 marzo 1953, n. 161; articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018), anche per l'Avvocatura dello Stato venga introdotta una norma tendente a limitare la durata della posizione di fuori ruolo, in modo da non distogliere troppo a lungo l'avvocato dello Stato dal lavoro d'istituto, con possibilità di notevole menomazione della sua capacità professionale.

A tal fine, a mio avviso, potrebbe essere inserito un articolo 5-*bis*, che, assorbendo anche il suddetto inciso dell'articolo 5, potrebbe essere così formulato:

« Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono soppresse le parole « di grado non inferiore al quarto ».

Non possono essere collocati fuori ruolo gli avvocati dello Stato che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere la durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se non dopo almeno due anni di effettivo servizio di istituto.

Gli avvocati dello Stato attualmente fuori ruolo, che abbiano compiuto già un triennio in tale posizione, potranno esservi mantenuti per non oltre sei mesi rispettivamente a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge o dal compimento del triennio ».

Gli articoli 6 e 7 attengono invece alla carriera dei procuratori dello Stato.

Già con il testo unico 30 ottobre 1933, numero 1611 (articolo 24), era consentito ai giovani laureati di svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato allo scopo di curarne la preparazione professionale in vista della partecipazione ai concorsi per aggiunto procuratore. Per invogliare i giovani laureati a compiere la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato e indirizzarli verso la specifica preparazione professionale richiesta per le funzioni dell'Avvocatura dello Stato, l'articolo 6 stabilisce che i predetti praticanti siano, a parità di merito, preferiti nei suddetti concorsi.

Col secondo comma dello stesso articolo 6, si provvede poi a colmare una lacuna, estendendosi ai suddetti concorsi la norma, già in

vigore per le altre Amministrazioni dello Stato, che fa divieto di ammettere ad ulteriori concorsi coloro che sono stati dichiarati inidonei in due precedenti concorsi.

L'articolo 7 provvede a sopprimere, nel ruolo dei procuratori, la qualifica di aggiunto procuratore di seconda classe, ponendo l'inizio della carriera alla qualifica di procuratore aggiunto. Tale innovazione è giustificata, se si considera che per partecipare al concorso non è sufficiente la laurea in giurisprudenza, ma occorre o l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali, o l'aver compiuto la pratica forense richiesta per l'iscrizione all'albo dei procuratori (articolo 4 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 in relazione all'articolo 32 del testo unico 30 ottobre 1933, numero 1611). In tal modo la posizione iniziale della carriera dell'Avvocatura dello Stato viene riportata alla posizione iniziale della carriera della magistratura, per la quale, per altro, non viene richiesta una maturità quale quella risultante dall'iscrizione nell'albo o dall'aver compiuto il tirocinio forense. Soprattutto, poi, l'innovazione si rende necessaria per evitare che i giovani, a causa anche della severità dei concorsi, abbiano a disertarli.

Senonché l'innovazione va inquadrata nell'ambito di esigenze di organizzazioni più ampie, che, tenendo conto, anche per i procuratori dello Stato, di quanto si è venuto dicendo per gli avvocati dello Stato a proposito della identità delle funzioni, della semplificazione delle qualifiche, portino a far corrispondere la carriera all'effettivo esercizio delle funzioni.

A questo riguardo si può rilevare che agli attuali procuratori capo e sostituti procuratori capo, è affidata la direzione del servizio di procura e di udienza nelle varie Avvocature dello Stato; sicché ad essi può essere attribuita un'unica qualifica, e, solo per contenere la spesa relativa al loro trattamento economico, prevedersi che lo stipendio iniziale resti quello del sostituto procuratore capo e che, solo dopo aver maturato un'anzianità di quattro anni, si acquisti il diritto a conseguire il trattamento economico spettante attualmente ai procuratori capo.

Parimenti, gli attuali procuratori di prima e seconda classe possono essere compresi in un'unica qualifica, quella di procuratori, cui è attribuito inizialmente il trattamento economico attualmente spettante ai procuratori di seconda classe, e, dopo un'anzianità di quattro anni, quello dei procuratori di prima classe.

È invece necessario mantenere il ruolo dei procuratori di terza classe, a cui, peraltro, può attribuirsi più semplicemente la qualifica di sostituti procuratori, per il fatto che il passaggio alla qualifica superiore avviene in base ad esame, che si rende necessario mantenere al fine di assicurarsi la preparazione e la maturità dei promossi.

Parimenti è necessario mantenere il ruolo dei procuratori aggiunti, per l'inizio della carriera, poiché per costoro è raccomandabile mantenere il periodo annuale di prova e il giudizio di idoneità per la conferma in servizio (articolo 32, ultimo comma, del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611).

Ove si venga nella determinazione di adottare un tale nuovo ordinamento, con le conseguenti norme transitorie dirette all'inquadramento dei procuratori attualmente in servizio, l'articolo 7 potrebbe essere sostituito dai seguenti due articoli:

Articolo 7. — « I procuratori dello Stato si distinguono in:

- procuratori capo;
- procuratori;
- sostituti procuratori.
- procuratori aggiunti.

Al procuratore capo è attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i sostituti procuratori capo e, dopo quattro anni di anzianità nel grado, lo stipendio e i successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori capo.

Al procuratore è attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i procuratori di seconda classe e, dopo quattro anni di anzianità nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori di prima classe.

Al sostituto procuratore è attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori di terza classe ed ai procuratori aggiunti quello fissato per gli aggiunti procuratori di prima classe.

Per le promozioni a procuratore capo ed a procuratore si applicano, rispettivamente, le norme, attualmente in vigore, per le promozioni a sostituto procuratore capo e procuratore di seconda classe ».

Articolo 7-bis. — « Gli attuali sostituti procuratori capo sono iscritti nella qualifica di procuratore capo secondo l'ordine di anzianità.

Ad essi è attribuito, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico previsto al secondo comma

dell'articolo precedente, computando come conseguita nella nuova qualifica l'anzianità da essi raggiunta nella qualifica di sostituto procuratore capo.

Gli attuali procuratori di prima classe assumono la qualifica di procuratore.

Gli aggiunti procuratori di prima e di seconda classe attualmente in servizio assumono la qualifica di procuratore aggiunto ed è ad essi attribuito lo stipendio relativo ».

Infine, l'articolo 9 concerne l'onere finanziario ed esso può rimanere immutato, poiché le proposte innovazioni non portano alcun ulteriore aumento di spesa. Infatti il maggiore onere derivante dalle modifiche proposte in confronto al testo governativo, risulta largamente compensato dalla rinuncia all'aumento di tre posti di sostituto avvocato e dalla riduzione di quattro posti dell'organico dei procuratori dello Stato, in rapporto alla tabella allegata allo schema di provvedimento. Si può quindi fare a meno di un nuovo parere della Commissione Finanze e tesoro.

La tabella stessa risulterebbe così modificata:

TABELLA

Procuratori dello Stato.

Procuratori capo	14
Procuratori	16
Sostituti procuratori	20
Procuratori aggiunti	10

60

Ed ho così compiuto il mio ufficio.

Concludo: nel chiedervi, signori della Commissione, l'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti illustrati e vi prego di consentirmi di inviare ai difensori dello Stato un deferente saluto e l'augurio che il loro corpo, migliorato e reso più efficiente, sia sempre degno della sua tradizione di fedele tutore degli interessi e delle ragioni della collettività nazionale.

PRESIDENTE. Il relatore ha detto di ritenere che, attraverso le compensazioni di cui egli ha parlato, le modifiche proposte non comporteranno un maggiore onere e che pertanto si può evitare di chiedere un nuovo parere alla Commissione Finanze e tesoro.

Io ho qualche incertezza in proposito, considerando che il parere della Commissione Finanze e tesoro è stato inerente al progetto di legge originale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOZZI. Mi permetto di prospettare un mio dubbio: non so se la semplice presentazione di emendamenti che potrebbero comportare aumento di spesa, ci costringa a rinviare, per il parere, il provvedimento alla Commissione Finanze e tesoro. Ritengo che in merito si renda necessario una deliberazione della nostra Commissione.

TURCHI. Il relatore ci dice che gli emendamenti non comporteranno un aumento di spesa e io credo che possiamo prestare fede alla sua dichiarazione. Ad ogni modo spetta a noi procedere ad un esame preliminare delle modifiche proposte. Se, eventualmente, ci accorgeremo che queste ultime comportano un maggiore onere, potremo, allora, riprendere in esame la questione di rinviare il progetto di legge alla IV Commissione perché esprima in merito agli emendamenti il proprio parere.

DE FRANCESCO. Io non posso che aderire a quanto diligentemente ha esposto l'onorevole relatore. Desidero aggiungere che nella mia attività professionale ho avuto frequentemente occasione di incontrarmi e di scontrarmi con l'Avvocatura dello Stato e in questi incontri e scontri ho potuto apprezzare l'attività entusiasta di questo organo dell'Amministrazione.

Tale attività è in continuo aumento, in parte per ragioni fisiologiche, derivanti dall'aumento del numero delle controversie, in parte per ragioni non fisiologiche, in relazione alle continue richieste di pareri che l'amministrazione attiva talvolta — forse anche con troppa frequenza — per scarico di responsabilità rivolge all'Avvocatura dello Stato. Questa si trova così gravata oltre che del suo compito normale, anche di quest'altro compito, che dovrebbe essere eccezionale.

Comunque, una crescente attività indubbiamente c'è e non si può non tener conto che in rapporto a questa aumentata attività l'aumento dell'organico è contenuto in una misura accettabile, anzi, direi, modesto.

Ritengo, perciò, che il disegno di legge meriti considerazione e approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dopo la relazione esaurientissima fatta dall'onorevole Sensi non ho nulla da aggiungere e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« La nomina a sostituto avvocato di seconda classe è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario,

c) i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentadue.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso dei requisiti di cui alla lettera e) ».

A questo articolo il relatore propone di sopprimere le parole « di seconda classe » contenute nel primo comma.

Gli onorevoli Gianquinto e Ferri, inoltre, propongono alla lettera e) di sostituire alla parola « trentadue » l'altra « trentacinque ».

GIANQUINTO. Nella relazione al disegno di legge si dice che la riduzione del limite di età a 32 anni risponde alla necessità di evitare l'assunzione di elementi che abbiano una età non più adeguata.

Ora, per un'esperienza comune, si sa che un avvocato solo a 35 o 40 anni può avere raggiunto una sufficiente maturità professionale. Tanto più che, nei primi sei anni, la sua attività si limita a quella di procuratore, con funzioni ben diverse da quelle di avvocato, anche se talvolta il procuratore può esplicare funzioni di avvocato.

Per questa ragione e perché si dia la possibilità al maggior numero di avvocati di entrare nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, io invito la Commissione ad accogliere il mio emendamento.

FERRI. Vorrei anche far presente che i 35 anni rappresentano il limite massimo, che corrisponde in genere a quello di tutti i concorsi nella carriera direttiva di gruppo A. Del resto non mi sembra che si tratti di una età troppo elevata per giustificare le preoccupazioni espresse nella relazione del Governo.

BOZZI. Veramente il limite di età per concorsi di gruppo A è stabilito a 30 anni, aumentato a 35 per i combattenti. Ad ogni modo non mi oppongo all'emendamento.

Però io ritengo che la relazione non abbia detto quello che forse sottintendeva. Che cioè a 35 anni chi aspira ad accedere alla pubblica amministrazione avrà già sperimentato altre vie senza fortuna: anche senza voler dire che si tratta di un professionista libero fallito, certamente si tratterà di persona che non è stata aiutata dalla fortuna. L'intendimento del Governo è forse quello di evitare per costoro l'ingresso nella pubblica amministrazione.

Inoltre, quando si accede a una carriera a 35 anni, non si ha una età che di regola corrisponde al grado che si va ad occupare.

Queste sono le ragioni che evidentemente stanno tra le righe della relazione per giustificare il limite massimo di età a 32 anni anziché a 35.

SENSI, *Relatore*. Comunque questi aspiranti vengono sottoposti al vaglio di un severo concorso. Se non saranno preparati, verranno eliminati dal rigore delle prove di ammissione.

BUBBIO. Mi pare che le osservazioni del collega Bozzi siano giuste. È necessario fare in modo che la scelta cada sui migliori; lo Stato di regola non è ben difeso ed io vorrei quindi che entrassero nell'Avvocatura i più distinti. Per questo non sono d'accordo per fissare il limite a 35 anni.

DE FRANCESCO. Per poter fare l'esame di procuratore bisogna attendere due anni dalla laurea; poi bisogna ancora attendere sei anni per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Si arriva così almeno a 30 anni. Ora, se tutti i laureati possono fino a 30 anni adire ai pubblici uffici, senza che si esigano da essi condizioni speciali, evidentemente, richiedendosi per l'ingresso all'Avvocatura dello Stato non solo la laurea, ma anche l'iscrizione da almeno un anno nell'albo degli avvocati, bi-

sognerà spostare il limite di età da 32 a 35 anni.

DELCROIX. È previsto l'aumento dei limiti d'età per coloro che hanno titoli particolari di mutilati, combattenti, ecc. ?

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Era appunto questo che volevo precisare. Il limite di età previsto dal disegno di legge riguarda coloro che non si trovano in nessuna di quelle condizioni di privilegio che nascono dalla qualifica di combattente o altre. Naturalmente il limite fissato dal disegno di legge è aumentato a seconda delle disposizioni di legge di carattere generale per le varie categorie che ne hanno titolo.

Quanto al limite normale di 32 o 35 anni, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dal relatore, inteso a sopprimere, al primo comma dell'articolo, le parole « di seconda classe ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento degli onorevoli Gianquinto e Ferri, sostitutivo delle parole contenute alla lettera e) « di anni 32 » con le altre: « di anni 35 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, così modificato:

« La nomina a sostituto avvocato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un

anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso dei requisiti di cui alla lettera e) ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purché il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Nei concorsi per la nomina a sostituto avvocato di seconda classe, i candidati ammessi alle prove orali conseguono la idoneità allorché abbiano ottenuto non meno di otto decimi in ciascuna di esse.

Il ruolo dei sostituti avvocati di seconda classe è aumentato di tre unità ».

Il relatore propone un emendamento analogo a quello proposto per il primo articolo e conseguente ad esso: « nel secondo comma dell'articolo sopprimere le parole: di seconda classe ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore propone inoltre di sopprimere l'ultimo comma di questo articolo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo aderisce all'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, così modificato:

« Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purché il

periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Nei concorsi per la nomina a sostituto avvocato, i candidati ammessi alle prove orali conseguono la idoneità allorquando abbiano ottenuto non meno di otto decimi in ciascuna di esse ».

(È approvato).

Do ora lettura di un articolo aggiuntivo, 2-bis, proposto dal relatore.

Esso è del seguente tenore:

« Gli avvocati dello Stato si distinguono in: avvocato generale; vice avvocato generale; sostituti avvocati generali; vice avvocati; sostituti avvocati.

La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe è soppressa e i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituto avvocato, e risulta costituita da 69 unità.

A tale qualifica è attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe.

Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di seconda classe sono iscritti nella qualifica di sostituto avvocato secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo aderisce all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Solo alcune osservazioni devo sollevare per quanto riguarda il terzo comma, dove non si tratta effettivamente di dire che « alla qualifica è attribuito lo stipendio », ma che, a quegli avvocati che rivestivano la qualifica che viene oggi soppressa, viene attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe. La formula potrebbe essere presso a poco questa: « Agli avvocati che attualmente hanno la qualifica soppressa dal comma precedente, viene attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe ».

Naturalmente, a questo proposito, avanzo riserva circa l'onere finanziario, poiché non credo possibile che questa disposizione non imponga una maggiore spesa per lo Stato.

SENSI, *Relatore*. Accetto la modifica proposta dal Governo al terzo comma del mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2-bis, che diverrà articolo 3, propo-

sto dal relatore, così come risulta modificato dal Governo:

« Gli avvocati dello Stato si distinguono in:
Avvocato generale;
Vice avvocati generali;
Sostituti avvocati generali;
Vice avvocati;
Sostituti avvocati.

La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe è soppressa ed i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituto avvocato, e risulta costituita da 69 unità.

Agli avvocati che attualmente hanno la qualifica soppressa dal comma precedente viene attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe.

Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di seconda classe sono iscritti nella qualifica di sostituto avvocato secondo l'ordine di anzianità di ruolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Nei giudizi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 134 della Costituzione, la rappresentanza e difesa, ove non sia assunta personalmente dall'avvocato generale dello Stato, è affidata ai vice avvocati generali o anche a sostituti avvocati generali dello Stato.

La stessa norma si applica per i giudizi davanti le sezioni unite della Corte di cassazione e le giurisdizioni internazionali ».

L'onorevole Bozzi ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

BOZZI. A proposito di questo articolo, mi pare che nella relazione al disegno di legge si adduca la necessità della difesa dinanzi alla Corte costituzionale (che fra l'altro non esiste ancora) e presso gli organismi internazionali, come uno degli argomenti per aumentare i posti di vice avvocato generale da tre a sei, e per aumentare di dieci unità i posti di sostituto avvocato generale.

Altro argomento è il numero rilevante del contenzioso che risulta dalle statistiche; le quali, a dire il vero, mi hanno non poco rattristato, perché starebbero a dimostrare che aumentano le controversie dovute al cattivo funzionamento della pubblica Amministrazione. Ma non è su questo che voglio intrattenermi.

A me sembra veramente eccessivo fissare in una legge che, dinanzi alla Corte costitu-

zionale — quando vi sarà — e per le controversie indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 134 della Costituzione, nonché dinanzi alle sezioni unite della Cassazione e alle giurisdizioni internazionali, il patrocinio dello Stato debba necessariamente essere assunto dall'avvocato generale dello Stato — che non ci andrà — o dai vice avvocati generali o dai sostituti avvocati generali.

Questo può costituire un indirizzo interno dell'istituto, nel senso che sarà il capo dell'avvocatura a valutare la natura e la gravità della causa, per designare un vice avvocato generale o un sostituto avvocato generale. Ma stabilire per legge questo concetto, mi sembra estremamente pericoloso, perché, a mio avviso, esso apre il campo a ulteriori difficoltà di carattere procedurale. Se dinanzi a quelle giurisdizioni non si presentasse uno degli avvocati indicati, il rapporto processuale non sarebbe regolarmente costituito.

Perché vogliamo stabilire un principio di questo genere, quando abbiamo ispirato tutta la disciplina al criterio della identità di funzioni?

Io so che dinanzi al Consiglio di Stato vengono dei sostituti avvocati — non generali, ma quei tali di seconda classe la cui qualifica è stata soppressa — i quali sostengono benissimo l'onere delle cause. Anche tra i giovani ci sono degli elementi preparatissimi, che hanno una competenza particolare in rapporti internazionali: perché vogliamo limitare con legge la rappresentanza dello Stato? Se questa è una ragione per sostenere l'aumento dell'organico, facciamolo pure, ma non ponendo limitazioni di rappresentanza.

SENSI, *Relatore*. Il diagramma del contenzioso indica un aumento di qualità delle controversie dinanzi alle supreme magistrature. Anche il ritmo degli interventi consultivi è in aumento.

BOZZI. Non ho negato questo. Dico che ci sono anche dei giovani ai quali queste cause possono essere affidate. Se dovessimo allargare il discorso, direi che non comprendo perché i vice avvocati generali invece di tre debbano essere sei; non capisco perché la funzione vicaria, che dovrebbe essere affidata a una o due persone, debba essere affidata a sei persone. Capirei meglio la necessità di aumentare di tre posti i sostituti avvocati generali.

Ma non intendo fare questo discorso. Voglio limitarmi a quello che attiene all'articolo 3.

ANDREOTTI. Concordo con quello che ha detto l'onorevole Bozzi, anche per una consi-

derazione, per così dire, aggiuntiva. Non dobbiamo infatti guardare solo al prestigio di questa funzione di difesa nelle procedure di cui si tratta, ma dobbiamo guardare anche alla conoscenza specializzata dei problemi, che è più importante. Abbiamo la necessità di scegliere il rappresentante dell'avvocatura in funzione di una conoscenza specifica dell'argomento di cui si tratta; e siccome questa conoscenza investe spesso settori che hanno soltanto di recente assunto un'importanza particolare, settori tecnici in ispecie, sarà più facile trovare la preparazione in un giovane che non in un avvocato che esercita ormai la sua attività da molti anni.

Mi pare perciò che sia meglio lasciare alla discrezionalità interna la scelta della persona che dovrà rappresentare lo Stato in una speciale controversia.

Altro argomento che solo indirettamente riguarda l'articolo 3, ma che merita di essere sottoposto all'attenzione del rappresentante del Governo, è quello delle specifiche controversie tra lo Stato e le Regioni. Oggi abbiamo l'esempio dell'Alta Corte siciliana; ma, costituitasi, nell'ipotesi da cui è partito il disegno di legge, la Corte costituzionale, avremo anche delle altre controversie. Io mi auguro che essi si limitino tra le regioni a statuto speciale e lo Stato, perché penso che la saggezza del Parlamento soprassederà all'attuazione ulteriore delle regioni non speciali e provvederà alla modifica della Costituzione a questo riguardo. È una mia opinione, che posso esprimere con profonda convinzione.

Ora accadrà che in queste controversie tra le Regioni e lo Stato, mentre lo Stato sarà difeso e rappresentato da uno dei componenti dell'Avvocatura, le Regioni saranno invece difese da avvocati del foro libero. Io non voglio affermare che ci sia un impegno maggiore dei secondi rispetto ai primi, ma vorrei che fosse posta allo studio la costituzione di un organo o di un settore dell'Avvocatura per il patrocinio degli enti regionali, oppure che le Regioni si creino una loro difesa tramite un organo tipo avvocatura o una branca tipo della avvocatura.

Abbiamo visto in tutte le cause dinanzi all'Alta corte siciliana che, in confronto ai degnissimi rappresentanti dell'Avvocatura dello Stato, si presentano dei grandi avvocati come Carnelutti, Iemolo, Calamandrei, i quali difendono la Regione.

Perciò, non tanto per il caso della Sicilia, che già esiste, ma per il problema che può essere più generale nel futuro, io, senza suggerire oggi una specifica soluzione, desidero

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

sottoporre all'attenzione del Governo questa situazione anomala della difesa di due organi pubblici, assunta da una parte da un rappresentante dell'Avvocatura, dall'altra da un rappresentante del foro libero.

SENSI, *Relatore*. A me pare che l'articolo 3 abbia una sua ragione di essere, in quanto costituisce integrazione di una legge già esistente. Infatti, proprio in considerazione della complessità e della delicatezza della materia costituzionale — la quale ha bisogno non di giovanissimi ancora immaturi, ma di uomini qualificati e preparati in questa materia — l'articolo 20 della legge 11 maggio 1953, n. 87, prevede che nei giudizi, di cui all'articolo 134 della Costituzione, lo Stato debba essere assistito dall'avvocato generale o da un suo sostituto. L'articolo 3 del disegno di legge integra appunto questa disposizione di legge, stabilendo che in questi giudizi siano degli avvocati qualificati ad assumere la difesa dello Stato. Per queste considerazioni, mi dichiaro contrario alla sua soppressione.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Le considerazioni svolte dall'onorevole Bozzi e dall'onorevole Andreotti mi persuadono dell'opportunità della soppressione dell'articolo 3. Con che non si toglie nulla alla necessità della adeguata difesa dello Stato in determinati giudizi, perché si lascia al potere dell'avvocato generale dello Stato di designare il sostituto — di cui parla la legge del 1953 ricordata dal relatore — che in quel processo determinato dovrà difendere lo Stato in sua vece. Naturalmente l'avvocato generale adotterà quei criteri che facciano cadere la scelta su una persona idonea. Può darsi che in alcuni casi specifici, specialmente di fronte a giurisdizioni internazionali, l'avvocato più idoneo sia quello che non è ancora nei gradi superiori della carriera, ma che può essere scelto non solo per la sua specifica competenza, ma anche per la conoscenza delle lingue straniere, elemento importantissimo di fronte a giurisdizioni internazionali.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Andreotti — di cui condivido l'importanza, mentre non condivido l'augurio da lui formulato sul problema che esula dalla materia dell'articolo 3 — posso assicurare che il problema è stato già sollevato altre volte e che dovrebbe essere risolto in qualche maniera. È un problema molto difficile da risolvere, perché non si può impedire alle Regioni di affidare il patrocinio dei propri interessi a chi crede migliore; sarebbe strano

obbligare le Regioni a scegliere come patrocinatore una persona che per la sua funzione ha obbligo di difendere gli interessi dello Stato, che, nel caso specifico, sono in contrasto con quelli delle Regioni. Certo, che lo squilibrio esiste e bisognerà trovare il modo di eliminarlo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 del quale l'onorevole Bozzi propone la soppressione.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il numero dei vice avvocati generali dello Stato è stabilito in sei.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, è sostituito dal seguente:

« La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato è composta dall'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato più anziani ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

« Il ruolo degli avvocati distrettuali dello Stato è soppresso. I posti previsti dall'organico sono portati in aumento a quelli di sostituto avvocato generale, il cui ruolo resta fissato in complessive cinquantatre unità.

Gli avvocati dello Stato attualmente iscritti nel ruolo degli avvocati distrettuali saranno trasferiti in quello di sostituti avvocati generali, prendendo il posto loro spettante in relazione all'anzianità del ruolo di provenienza.

L'incarico di avvocato distrettuale e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è conferito a sostituti avvocati generali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Agli investiti di dette funzioni è attribuita l'indennità stabilita dalla tabella D allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per gli avvocati distrettuali dello Stato.

Ai sostituti avvocati generali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono soppresses le parole " di grado superiore al quarto " ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

In questo articolo il relatore propone di sopprimere, all'ultimo comma, le parole: « nel primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono soppresse le parole « di grado superiore al quarto ».

Questo periodo di cui si chiede la soppressione è stato trasferito in un articolo aggiuntivo 5-*bis* proposto dal relatore, del quale darò successivamente lettura.

Pongo, allora, in votazione la soppressione dell'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 5.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato:

« Il ruolo degli avvocati distrettuali dello Stato è soppresso. I posti previsti dall'organico sono portati in aumento a quelli di sostituto avvocato generale, il cui ruolo resta fissato in complessive cinquantatre unità.

Gli avvocati dello Stato attualmente iscritti nel ruolo degli avvocati distrettuali saranno trasferiti in quello dei sostituti avvocati generali, prendendo il posto loro spettante in relazione all'anzianità del ruolo di provenienza.

L'incarico di avvocato distrettuale e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è conferito a sostituti avvocati generali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Agli investiti di dette funzioni è attribuita l'indennità stabilita dalla tabella *D* allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per gli avvocati distrettuali dello Stato.

Ai sostituti avvocati generali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ».

(È approvato).

Passiamo ora ad un articolo aggiuntivo, 5-*bis*, proposto dal relatore.

Esso suona così:

« Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono soppresse le parole « di grado non inferiore al quarto ».

Non possono essere collocati fuori ruolo gli avvocati dello Stato che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se

non dopo almeno due anni di effettivo servizio di istituto.

Gli avvocati dello Stato attualmente fuori ruolo, che abbiano già compiuto, o che compiranno, un triennio in tale posizione, potranno esservi mantenuti per non oltre sei mesi rispettivamente a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, o dal compimento del triennio ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo accetta questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore, che diventerà articolo 6.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 originario del disegno di legge:

« Nei concorsi per la nomina a procuratore aggiunto, sono preferiti, a parità di merito, i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato. Si applicano, in mancanza, le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto, non sono ammessi ai concorsi ulteriori.

Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice possono essere affidate anche ad un procuratore dello Stato ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione, con l'intesa che esso diventerà articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 originario del disegno di legge:

« Gli aggiunti procuratori di prima e seconda classe, attualmente in servizio, assumono la qualifica di procuratore aggiunto; ad essi è attribuito lo stipendio fissato nella tabella *D* allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per gli aggiunti procuratori di prima classe ».

Il relatore propone di sostituirlo con i seguenti, che diventeranno articoli 8 e 9.

ART. 8.

I procuratori dello Stato si distinguono in:
 Procuratori capo;
 Procuratori;
 Sostituti procuratori;
 Procuratori aggiunti.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

Al procuratore capo è attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i sostituti procuratori capo e, dopo quattro anni di anzianità nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori capo.

Al procuratore è attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i procuratori di seconda classe e, dopo quattro anni di anzianità nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori di prima classe.

Al sostituto procuratore è attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori di terza classe ed ai procuratori aggiunti quello fissato per gli aggiunti procuratori di prima classe.

Per le promozioni a procuratore capo ed a procuratore si applicano, rispettivamente, le norme, attualmente in vigore, per le promozioni a sostituto procuratore capo e procuratore di seconda classe.

ART. 9.

Gli attuali sostituti procuratori capo sono iscritti nella qualifica di procuratore capo secondo l'ordine di anzianità.

Ad essi è attribuito, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, computando come conseguita nella nuova qualifica l'anzianità da essi raggiunta nella qualifica di sostituto procuratore capo.

Gli attuali procuratori di prima classe assumono la qualifica di procuratore.

Gli aggiunti procuratori di prima e di seconda classe, attualmente in servizio, assumono la qualifica di procuratore aggiunto ed è ad essi attribuito lo stipendio relativo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8, originario del disegno di legge, che diventa articolo 10:

« L'allegata tabella sostituisce per quanto riguarda i procuratori dello Stato, la tabella annessa al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 originario, che diventerà articolo 11:

« All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con riduzione di uguale importo dei fondi iscritti al capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e corrispondente dell'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla tabella annessa al disegno di legge. Ne do lettura:

TABELLA

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Pocuratori capo dello Stato	4
Sostituti procuratori capo dello Stato	6
Procuratori dello Stato di 1 ^a classe	10
Procuratori dello Stato di 2 ^a classe	14
Procuratori dello Stato di 3 ^a classe	20
Procuratori aggiunti	10
	—
	64
	=

Il relatore, onorevole Sensi, propone di sostituirla con la seguente:

TABELLA

Procuratori dello Stato

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Procuratori capo	14
Procuratori	16
Sostituti procuratori	20
Procuratori aggiunti	10
	—
	60
	=

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo non può accettare questo emendamento. Accetta la unificazione dei gradi, come è prospettata dal relatore; ma non aderisce al numero di posti da attribuire alle varie qualifiche. In altri termini, mentre attraverso la unificazione dei due gradi di procuratore capo dello Stato e di

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

sostituto procuratore capo — quattro e sei — si dovrebbe arrivare, secondo il progetto governativo, a 10 posti, il relatore propone invece un ulteriore aumento di quattro posti, portandoli a 14.

Il Governo e il Ministero dell'interno in modo particolare non ritengono di potere aderire a questa nuova tabella. Il Governo propone invece questa nuova tabella:

TABELLA

Procuratori dello Stato.

Qualifica	Numero del posti
—	—
Procuratori Capo	10
Procuratori	20
Sostituti procuratori	20
Procuratori aggiunti	10
	—
	60
	=

SENSI, *Relatore*. Accetto la nuova tabella proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la tabella così come è stata modificata dal Governo.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del Comune di Napoli. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di Napoli », già approvato dalla prima Commissione permanente del Senato.

Comunico che la Commissione Finanze e tesoro della Camera ha espresso parere favorevole a questo provvedimento, proponendo alcune modifiche di carattere formale delle quali darò lettura in sede di discussione degli articoli.

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facilità di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Dirò subito che sono favorevole al disegno di legge sottoposto al nostro esame, pur desiderando sollevare in merito molte perplessità.

Con legge del 9 aprile 1953, n. 297 fu stabilito di concedere per tre anni un fondo di tre miliardi l'anno al comune di Napoli, per aiutarlo ad uscire dalla situazione finanziaria particolarmente difficoltosa in cui esso si trovava. Con la stessa legge si disponeva la nomina di una commissione, che avrebbe dovuto studiare la situazione del comune di Napoli e, entro un anno, presentare delle formali proposte, per giungere al risanamento delle finanze comunali. La commissione è stata nominata; però non ha portato a termine il suo compito.

In questa situazione, il Governo si è trovato nella necessità di presentare il disegno di legge che proroga per un altro anno la erogazione dei tre miliardi e, contemporaneamente, i poteri e le funzioni della commissione.

Nella discussione che si è svolta al Senato il 26 gennaio 1955, dove il disegno di legge è stato presentato per primo, si sono avute delle precisazioni da parte del relatore e di altri senatori, precisazioni che è opportuno ricordare in questa sede.

Il relatore, senatore Riccio, ha detto tra l'altro:

« Su questo punto del peggioramento delle finanze del comune di Napoli, richiamo l'attenzione dei colleghi per il modo in cui viene amministrata la cosa pubblica a Napoli, ossia con facili erogazioni e con modalità non sempre consentite dalla legge o con abuso, qualche volta, delle modalità consentite dalla legge.

Mi riferisco in modo speciale alla nomina a suo tempo fatta di due assessori delegati, a quella recente di numerosi vice-assessori pagati — dicesi — con regolari stipendi mascherati sotto altre voci, al pagamento, a titolo di « rimborso di spese », di somme anche rilevanti ad assessori per progetti da loro ideati e per la cui compilazione il comune di Napoli, che ha i suoi uffici tecnici attrezzati e sufficienti, non aveva alcun bisogno di ricorrere ad opera di estranei, mi riferisco altresì alle numerose deliberazioni riguardanti affidamenti di lavori pubblici a trattativa privata per somme anche rilevanti, alle deliberazioni ed erogazioni di spese superflue ed eccessive se non addirittura voluttuarie per un bilancio così deficitario come quello del comune di Napoli, alla facilità di proposte di transazione come quella ultimamente deliberata di un miliardo e mezzo in favore di una società concessionaria, e potrei purtroppo continuare ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

Devono essere anche rilevate alcune espressioni contenute nell'intervento del senatore Palermo:

« Fra l'altro debbo dire che è giunta al mio orecchio la voce che gli amministratori della città percepiscono, oltre il regolare compenso stabilito dal Consiglio, anche una cifra mensile per rimborso spese di viaggio. Ora non so che viaggi facciano; il fatto si è che, a quanto si dice, la cifra si aggira intorno alle 40.000 lire ».

Ho voluto ricordare queste dichiarazioni per giustificare alla Commissione le mie perplessità e per proporre quello stesso ordine del giorno che è stato votato ed approvato dalla I Commissione del Senato. Esso suona così:

« La I Commissione del Senato, mentre approva il disegno di legge: « Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di Napoli », invita il Governo a far sì che la Commissione, di cui all'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, espleti i sui lavori senza consumare tutto il periodo di proroga, che lascia invariato di un anno, come nel disegno di legge, solo al fine di permettere alla stessa di poter esaminare e riferire anche sulla situazione delle finanze provinciali, senza che ciò costituisca ragione di ritardo o di necessità di proroga per i lavori della Commissione stessa ».

Ciò premesso, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame, con la modifica proposta dalla Commissione Finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPRARA. La nostra parte dichiara che voterà a favore del presente disegno di legge, relativo alla concessione, anche per il 1955, della somma di lire 3 miliardi, oltre ai nove già concessi in base alla legge n. 297, come contributo statale straordinario alla amministrazione comunale di Napoli per favorire il riassetto delle sue finanze.

Certo, le esigenze di Napoli oggi sono assai grandi e urgenti le sue necessità di rinascita e di progresso. I deficit della sua amministrazione comunale sono andati progressivamente aumentando: in particolare, dai 17 miliardi del 1954 si è passati a 21 miliardi e 570 milioni del 1955. In questo disavanzo, due miliardi costituiscono il deficit della sola azienda tranviaria municipale. Evidentemente, quindi, non saranno questi soli tre miliardi, che ci apprestiamo a concedere, a ga-

rantire una stabile sistemazione delle finanze comunali e a sanare una situazione che non è di oggi soltanto ma di sempre.

Napoli, è vero, usufruisce dei normali mezzi di integrazione statale per il suo bilancio, usufruisce inoltre di una legge speciale che ha stabilito l'esecuzione, tramite la Cassa del Mezzogiorno, di opere pubbliche straordinarie per un ammontare di 35 miliardi. Ma non vi è dubbio che neppure queste particolari provvidenze siano sufficienti da sole a ridare a Napoli condizioni che consentano il suo rapido progresso e la soluzione dei gravi problemi cittadini.

Sarebbe assai utile, a questo proposito, discutere sui modi di realizzazione della legge speciale e sul programma d'esecuzione delle opere. Ma a me pare che stamane noi dobbiamo preoccuparci di altri aspetti del problema. Non si tratta di vedere, come pure sarebbe urgente, quali ulteriori provvidenze occorra adottare, in attesa anche del deliberato della Commissione ministeriale, per sanare la situazione napoletana e per promuovere la rinascita di questa città.

Crede invece che questa mattina dobbiamo occuparci di una cosa altrettanto seria, di vedere cioè in che modo vengono spese le somme che il Parlamento ha concesso e si appresta a concedere e con quali garanzie la giunta comunale napoletana attualmente in carica provvede all'amministrazione del pubblico danaro.

Addebiti gravissimi vengono da tempo formulati dalla voce pubblica nei confronti dell'Amministrazione. Nelle sedute del Consiglio comunale del 18 agosto e del 21 febbraio ultimi scorsi, queste voci hanno trovato conferma e sono state documentate da un gruppo di consiglieri di minoranza — democristiani, comunisti, appartenenti al partito nazionale monarchico — i quali hanno elevato accuse assai gravi anche di natura penale, cioè accuse di illeciti, di frodi e di falsi.

A queste accuse la giunta in carica ha ritenuto di poter rispondere con manovre demagogiche e con il sopruso.

Nella seduta consiliare del 21 febbraio, durante la quale interloquirono il senatore Riccio, democratico cristiano, e il senatore Palermo, comunista, la giunta rispose agli addebiti promuovendo e sollecitando dal suo pubblico una gazzarra di tipo fascista, limitando gravemente il diritto alla parola dei consiglieri napoletani. A tal punto si giunse che quella sera, nella città medaglia d'oro per la lotta antifascista e per le sue « Quattro giornate », in pieno consiglio comunale si inneg-

giò apertamente al passato regime con grida faziose, che il sindaco non represses, anzi favorì e incoraggiò dal banco indegnamente occupato. Il sindaco di Napoli ha personalmente organizzato la gazzarra della teppaglia fascista, impedendo una discussione democratica e approfondita che era necessaria, come l'opinione pubblica aveva il diritto di attendersi.

In effetti, com'è possibile sostenere e documentare e come hanno documentato anche i consiglieri di parte governativa — per esempio i consiglieri Riccio e Palmieri, — Napoli è oggi la città peggio amministrata d'Italia. I suoi amministratori confondono continuamente la cosa privata con la cosa pubblica e il sindaco di Napoli ritiene di potere amministrare la città quasi si trattasse della sua azienda privata di armatore spregiudicato, noto per i suoi trascorsi e per i mezzi con i quali ha raggiunto la sua fortuna.

Nella seduta del 18 agosto si parlò apertamente di concussione e di altri reati gravissimi. Vi fu un consigliere della minoranza del partito nazionale monarchico, il quale citò fatti specifici e parlò di concussione. Non è stato dato nessun seguito a questa accusa. Nessun intervento è stato promosso dal Governo. Nessuna inchiesta risulta sia stata fatta da parte dell'autorità tutoria per approfondire le accuse e punire i responsabili.

Il consigliere monarchico di cui parlo si riferiva a una singolare operazione compiuta dalla amministrazione comunale, la quale trattiene su tutti i mandati di pagamento per lavori e forniture eseguiti in favore del comune, la percentuale del due per cento. Le somme risultanti vengono devolute ad un comitato per le feste di Napoli, che amministra e spende questi fondi senza renderne conto a nessuno.

Si dirà che si tratta di erogazioni volontarie. Credo che sia abbastanza difficile sostenere una tesi di questo genere, quando è la stessa amministrazione comunale che sollecita e pretende che la trattenuta venga eseguita.

Cose altrettanto gravi accadono a Napoli. Si è parlato di lavori concessi per trattative private per somme enormi. Sono in grado di affermare che l'amministrazione comunale ha concesso fino a oggi a trattativa privata e con gare ufficiose — cioè con un mezzo non previsto dalla legge sulla finanza e contabilità pubblica — lavori per due miliardi e 300 milioni. Queste « gare ufficiose » si svolgono nel gabinetto del sindaco e di esse il consiglio non è informato se non in sede di ratifica delle deliberazioni.

Si parla di lavori importanti concessi ad appaltatori notoriamente legati al sindaco con le solite trattative private. È stata data in appalto persino la manutenzione di 230 *autobus* della Azienda tranviaria municipale, con un margine assai elevato di utili per la ditta appaltatrice.

La Giunta concede con singolare larghezza contributi assai discutibili. Sono stati dati quest'anno contributi per 18.500.000 lire a società sportive che hanno sede nella stessa sede del partito a cui appartiene la maggioranza della giunta municipale di Napoli e il suo sindaco.

Fu organizzato un viaggio a Trieste in occasione del passaggio di questa città all'Amministrazione italiana. Si recarono a Trieste 12 assessori e 6 valletti per rappresentare col dovuto decoro la città di Napoli. Ebbene, questo viaggio è costato ai contribuenti napoletani 747.666 lire.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Al contribuente italiano !

CAPRARA. Al contribuente italiano, ma in particolare al contribuente napoletano.

Per rimanere in tema di viaggi, credo che la Commissione debba essere informata sul famoso viaggio in America. La giunta monarchico-fascista ritenne opportuno che, per propagandare la capacità turistica di Napoli, fosse necessario organizzare un viaggio in America di alcuni assessori e di alcuni consiglieri della maggioranza. Il preventivo fu stabilito in 20 milioni. Il viaggio non è stato fatto, però l'agenzia turistica *Atlantic Office* di Napoli ha già ricevuto un anticipo, non più recuperabile, di 4 milioni di lire. L'amministrazione comunale ha quindi speso quattro milioni di lire per un viaggio in America discutibile, ma che, comunque, non è stato fatto.

Nonostante le condizioni deficitarie del bilancio di Napoli, si spendono cifre considerevoli per opere che non sono né indifferibili né urgenti. Sette milioni sono stati spesi per abbellire con marmi il gabinetto del sindaco e i corridoi che conducono ai suoi uffici. Sette milioni spesi per i marmi del gabinetto del sindaco, mentre centinaia di famiglie napoletane vivono nei tuguri o nelle baracche o nelle grotte di via Marina, in abitazioni indegne d'essere chiamate civili. Sette milioni per i marmi del sindaco, in una città come Napoli, in cui 103 mila persone vivono nei « bassi ».

C'è poi la questione degli stipendi agli assessori. Essi percepivano già 60.000 lire mensili. Ma a queste sessantamila lire si aggiungono altre quarantamila lire mensili per spese di viaggio, spese che vengono concesse a tutti

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

gli assessori, nonostante che molti di essi siano deputati o senatori e usufruiscono delle carte di libera circolazione tranviaria e ferroviaria. Sono così in tutto centomila lire.

Ricordo a questo proposito che il sindaco di Napoli ha ritenuto opportuno nominare, dopo la scissione del partito monarchico, altri due assessori delegati e ben 13 vice assessori, con una larghezza davvero non consentita dalle leggi attualmente in vigore nel nostro paese.

Sono stati dati appalti a trattativa privata, con gare officiose, come è avvenuto per la costruzione del rione Carità. Nella seduta del Consiglio comunale del 18 agosto un consigliere di parte nazionale monarchica fece presente che a proposito del rione Carità si è trattato di una vera e propria rapina — sono le sue parole testuali — a vantaggio degli appaltatori notoriamente legati al sindaco.

Recentemente la giunta comunale ha ritenuto di dover vendere alla società « La Rinascente » un terreno in via Foria: 1875 metri quadrati di suolo di grande importanza, in una zona urbanistica di grande rilievo. Li ha venduti o ritiene di poterli vendere per 230 milioni. Ma la Rinascente è autorizzata a rivendersi il diritto di sopraelevare su questo suolo per dodici piani. Cioè il comune vende il suolo per 230 milioni e la Rinascente vende il diritto di costruire un grattacielo di dodici piani e anche più.

Ebbene, dagli atti della pratica risulta che altra ditta aveva offerto 260 milioni. Ma è venuto a conoscenza del consiglio comunale, al quale la deliberazione venne portata in sede di ratifica, che la ditta Borletti, proprietaria della Rinascente, si è impegnata a dare 10 milioni al sindaco per opere assistenziali. Il che vuol dire che il suolo non vale 230 milioni ma 240 milioni e che vengono dati al sindaco per opere assistenziali 10 milioni, di cui egli non deve rispondere a nessuno, perché spetta a lui amministrarli come crede.

Un ultimo episodio. La giunta comunale ha concesso in appalto la manutenzione di tutta la zona occidentale della città a una nota ditta romana per un miliardo e 800 milioni. Ebbene, la giunta ha insistito in questa deliberazione, nonostante il parere contrario espresso per iscritto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Altri fatti potrebbero essere qui rievocati. Ma desidero sottolineare che il sindaco ha recentemente ritenuto di poter negare ai consiglieri comunali di parte nostra perfino la lettura dei verbali delle sedute. I consiglieri di nostra parte hanno infatti richiesto il ver-

bale della seduta del 21 febbraio, durante la quale sono state formulate alcune delle accuse sopra elencate, per poterlo trasmettere al Procuratore della Repubblica, ma il sindaco e la giunta hanno risposto negativamente, e illegalmente, alla richiesta. È stato invitato il sindaco a disporre l'invio del verbale al procuratore della Repubblica. Neppure questo è avvenuto.

Pur dichiarandoci favorevoli alla concessione dei 3 miliardi per il 1955, affinché Napoli possa far fronte alle sue esigenze, noi riteniamo che a tutti incomba il dovere di occuparsi del modo in cui queste somme vengono spese, per vedere se esse vengono adoperate nell'interesse di Napoli oppure nell'interesse di una bassa e vergognosa bottega politica.

Vi sono casi di illeciti amministrativi e di reati veri e propri, che debbono essere perseguiti. Bisogna, quindi, che il Governo si impegni a promuovere e a condurre una inchiesta seria. Il decoro di Napoli lo esige. Il popolo di Napoli ha diritto di avere amministratori onesti in grado sempre di render conto del proprio operato.

La Giunta attuale non è in grado di dare nessuna garanzia in questo senso.

Noi voteremo a favore del disegno di legge, ma chiediamo che venga promossa con urgenza una inchiesta su tutta la gestione amministrativa della città di Napoli.

VALANDRO GIGLIOLA. Io sono contrario in genere a tutte le leggi che dispongono provvidenze speciali per determinate città, perché penso che i cittadini degli altri comuni non debbono essere colpiti in misura maggiore di quelli di queste città, che, in virtù delle suesposte provvidenze, vengono gravati di contributi, tasse, sovrimposte in misura inferiore.

Però, a proposito di Napoli, quello che ho sentito dire dal relatore e dal collega Caprara, mi ha addirittura sconvolta perché non posso credere che in un comune possano avvenire i fatti che sono stati denunciati. E non mi rendo conto come il prefetto e la giunta provinciale amministrativa non siano intervenuti.

Non mi sento perciò di votare a favore di questa legge. Credo anzi che dobbiamo sollecitare dal Governo una inchiesta. Non comprendo come non si prendano provvedimenti di fronte a questi reati, quando vediamo che talvolta si persegue qualche sindaco anche per colpe di limitata importanza. Un sindaco della mia provincia, poverissimo, è stato so-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

speso perché aveva messo a carico del comune l'onere della spedalità di sua madre!

BERRY. Mi sembra che non saremmo coerenti se approvassimo questa legge, dopo gli addebiti che sono stati messi in evidenza a carico dell'amministrazione comunale di Napoli.

Io propongo un breve rinvio della discussione per potere approfondire la questione, tanto più che questi tre miliardi non sono neppure sufficienti per sistemare le finanze dissestate del comune di Napoli. Il Governo potrà così riferire sugli accertamenti compiuti.

CORONA ACHILLE. Date le condizioni disagiatissime in cui versano le amministrazioni delle varie città italiane, credo che si debba accettare la posizione assunta dall'onorevole Caprara e dal relatore: sollecitare la approvazione di questo disegno di legge, che va a favore non di una amministrazione, ma di una città. Preventivamente, però, si deve invitare il Governo ad assumere un impegno preciso — magari attraverso un ordine del giorno che auspicherei fosse firmato da tutte le parti politiche rappresentate in questa Commissione — perché una pronta e severissima inchiesta venga effettuata sul modo in cui è amministrato il comune di Napoli.

I fatti che sono stati denunciati sia al Senato sia alla Camera sia al Consiglio comunale di Napoli sono di tale gravità che il Governo non può esimersi dall'impegno di promuovere questa severa inchiesta, perché si abbia consapevolezza che i denari dello Stato e dei contribuenti non vengano dati ad una amministrazione che ne faccia un uso contrario alle leggi dello Stato.

Presento, quindi, un ordine del giorno, firmato dai colleghi Turchi, Gianquinto, Ferri del seguente tenore:

« La I Commissione permanente della Camera dei deputati, discutendosi il disegno di legge che prevede la proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, approva la concessione di 3 miliardi anche per il 1955 e impegna il Governo a disporre una accurata, severa e pronta inchiesta sulla attuale gestione della civica azienda napoletana, comunicandone l'esito al Parlamento ».

BUBBIO. Certo, eravamo a conoscenza, attraverso la lettura di giornali, che l'amministrazione comunale di Napoli lasciava adito a critiche abbastanza gravi; ma quanto ho potuto leggere soltanto oggi nella relazione fatta davanti al Senato dall'onorevole senatore

Riccio e quanto ho sentito dall'onorevole Caprara, mi fanno seriamente pensare e ritenere che non sia opportuno in questo momento approvare questo disegno di legge.

GIRAUDO. Desidero far presente l'opportunità, prima di passare all'approvazione di leggi speciali, di preoccuparsi un po' di certi criteri di giustizia distributiva. Perché noi abbiamo delle situazioni gravi, gravissime, anche in altri comuni; e non solo in comuni. Cito, per esempio, la situazione dell'amministrazione provinciale di Cuneo che è gravissima. Siamo a 4 miliardi di disavanzo. Si tratta di una provincia estesissima, che non ha industrie, che si regge tutta sui contributi dell'agricoltura. Essa da tempo chiede delle integrazioni di bilancio.

Ora, siccome sappiamo che sono allo studio dei provvedimenti di carattere generale per venire incontro a queste situazioni, vorrei che questa legge speciale fosse condizionata alla soluzione generale che si dovrà adottare in sede di integrazione dei bilanci provinciali e comunali.

Mi pare perciò che, a proposito del disegno di legge in esame, dovremmo orientarci piuttosto che verso una approvazione immediata *sic et simpliciter*, verso una sospensiva, affinché questa legge speciale, come altre leggi speciali, venga inquadrata in provvedimenti di carattere più generale che tengano conto delle diverse situazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Bisogna chiarire la situazione di fatto di questo disegno di legge. Qui non ci troviamo di fronte a un disegno di legge che ha il compito di provvedere radicalmente a risanare la situazione delle finanze del comune di Napoli. Come ha sottolineato il relatore, e come è stato confermato dall'onorevole Caprara, la situazione delle finanze di Napoli è una situazione particolare, che esiste da quando esiste lo Stato italiano. Basta rileggere gli atti parlamentari già nel secolo scorso e rivedere le inchieste che sono state compiute circa la situazione particolare di questa finanza, per rendersi conto che non è legata a un problema contingente del dopoguerra, ma è una situazione di *deficit* che si trascina da molto tempo e risponde a caratteristiche particolari del comune di Napoli.

In conseguenza di ciò fu approvata la legge 9 aprile 1953, n. 297, con la quale si concedeva un contributo di tre miliardi l'anno al comune di Napoli e si nominava una com-

missione che aveva il compito di esaminare la situazione delle finanze comunali, di accertare le ragioni di questo *deficit*, ragioni strutturali e di carattere contingente, e di sottoporre al Parlamento delle proposte concrete per giungere al risanamento delle finanze comunali.

Questa legge fu approvata insieme ad un provvedimento che si riferiva al comune di Roma.

La commissione speciale ha iniziato il suo lavoro e lo ha condotto avanti con diligenza, perché ha esaminato non soltanto i bilanci del 1952 e 1953, ma ha ritenuto necessario soffermarsi anche ad esaminare il bilancio del 1954.

Quali sono le ragioni per le quali la commissione non ha potuto completare il suo lavoro entro il 31 dicembre 1954? Perché proprio l'esame del bilancio del 1954 non ha potuto essere compiuto nei termini, in quanto questo bilancio, che presentava originariamente un *deficit* che si aggira sui 17 o 18 miliardi, è stato rinviato dalla commissione centrale per la finanza locale al comune di Napoli, ritenendo la commissione che questo non fosse il *deficit* reale.

Il comune, come era suo diritto, ha controdedotto e sulla base delle controdeduzioni il *deficit* definitivo è stato accertato per il 1954 in 12 miliardi e 844.000.000. Solo dopo questo accertamento definitivo della cifra del *deficit* la commissione speciale ha potuto prendere in esame questi dati per la sua relazione e per le conclusioni che dovrà sottoporre al Parlamento.

Il disegno di legge al nostro esame ha una duplice finalità. La prima è quella di prorogare di un anno i poteri della commissione, affinché questa possa predisporre una relazione compiuta da sottoporre all'esame del Parlamento.

La seconda, che è consequenziale, alla proroga dei poteri della commissione, è di concedere un ulteriore contributo di tre miliardi a beneficio del comune di Napoli; misura di tre miliardi già prevista nella legge del 1953, che è stata mantenuta immutata, con la consapevolezza che essa è insufficiente di fronte ai bisogni di quella finanza comunale.

Non si può pregiudicare con una decisione anticipata quelle che saranno le conclusioni della commissione e le decisioni che adotterà il Parlamento sulla base del lavoro della commissione.

La commissione segue due criteri: il primo è di determinare le ragioni organiche di questo *deficit*, che sono connesse con una par-

ticolare situazione economica del comune di Napoli e che hanno caratteristiche croniche, per cui un intervento di carattere straordinario è indispensabile.

Il secondo criterio di indagine è quello di determinare se questo *deficit* risponda a cause di ordine amministrativo, che possono essere eliminate. La commissione deve indicare anche i mezzi e le modalità attraverso cui si possa eliminare questo aumento di *deficit*.

Di fronte a queste considerazioni, vorrei invitare l'onorevole Girauda a non insistere nella richiesta di sospensiva.

Essa non farebbe che ritardare da parte del Parlamento l'esame definitivo della situazione del comune di Napoli, perché approvandosi questa proposta, si avrebbe come risultato che la commissione dovrebbe cessare i suoi lavori e non sarebbe in grado di presentare le sue conclusioni.

È stato qui osservato dall'onorevole Valandro e dall'onorevole Girauda che vi è un problema delle finanze locali, allo studio presso una speciale commissione, che è distinto dalla particolare situazione del comune di Napoli. Nessuno di noi può nascondersi che il comune di Napoli, come il comune di Roma, ha situazioni e caratteristiche del tutto particolari e a queste occorre provvedere con provvedimenti di natura particolare. Altri comuni hanno condizioni deficitarie, ma nessuno di essi si trova nelle condizioni dei comuni di Napoli e di Roma.

Vorrei rispondere ad una domanda che non è stata fatta in Commissione, ma che è stata fatta da qualcuno: per quale ragione si provvede alla proroga per il comune di Napoli, mentre non si provvede alla proroga delle stesse disposizioni di legge per quello che si riferisce al comune di Roma?

Rispondo: perché la commissione nominata per il comune di Roma ha rassegnato al Governo le sue conclusioni e sulla base di queste è stato elaborato un disegno di legge per Roma, che sarà sottoposto quanto prima all'esame del Consiglio dei ministri e verrà portato in discussione al Parlamento.

Quindi, mentre esistono ragioni per una proroga ulteriore per il comune di Napoli, queste non esistono per il comune di Roma.

C'è poi una seconda parte messa in luce durante la discussione, quella che si riferisce ad accuse di notevole gravità contro l'amministrazione di Napoli.

Come è dovere del Governo, il Ministero dell'interno accerterà i fatti, per determinare se vi sono delle responsabilità responsabili-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

lità di natura amministrativa, per le quali si debba provvedere sul piano amministrativo, o responsabilità di ordine penale, che mi auguro, nell'interesse di tutti, che non sussistano, perché sarebbe un fatto estremamente doloroso per tutti, a qualunque parte politica si appartenga, che degli amministratori possano fare mal governo della cosa pubblica. Ma, se dovessero accertarsi responsabilità penali, anche per queste sarà provveduto.

Posso quindi dare assicurazioni che il Governo e il Ministero dell'interno tengono conto delle osservazioni che sono state fatte in sede di Commissioni parlamentari della Camera e del Senato della Repubblica.

Questa materia però non è legata al disegno di legge in esame, il quale si propone di dar modo alla commissione di concludere la sua opera di informazione sulla situazione del comune di Napoli, in modo che non si debbano adottare provvedimenti di carattere contingente, ma provvedimenti definitivi, che consentano all'amministrazione di risolvere il suo problema finanziario e stabilire la sua attività su più solide basi.

Sulla modifica proposta dalla Commissione finanze e tesoro non ho niente da dire.

Chiarisco che l'ordine del giorno approvato dal Senato nasce soprattutto da una richiesta: che la commissione sia incaricata anche di esaminare la situazione della finanza provinciale di Napoli. Però la situazione di questa amministrazione è del tutto distinta da quella dell'amministrazione comunale. Mentre per la situazione comunale esistono condizioni particolari, la situazione provinciale è la stessa che travaglia gran parte delle altre amministrazioni provinciali. Potrà quindi trovare soluzione invece che in una legge speciale, in provvedimenti che si riferiscano a tutte le amministrazioni provinciali d'Italia.

CORONA ACHILLE. Domando se il Governo ha oppure no formalmente disposto una inchiesta a carico dell'amministrazione comunale di Napoli.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo, attraverso i normali organi della prefettura di Napoli, sta compiendo i suoi controlli.

E la valutazione del Governo disporrà una inchiesta straordinaria oppure servirsi dei mezzi ordinari che gli offre la prefettura di Napoli.

Sono state rivolte accuse molto gravi, alle quali è stato risposto anche in sede di consiglio comunale di Napoli da parte della giunta. Non è possibile accettare le accuse di per se stesse, come sono state fatte. Solamente dopo

una indagine compiuta attraverso la prefettura di Napoli sarà possibile sapere se esistono fatti che richiedono una inchiesta formale, promossa attraverso funzionari inviati direttamente dal Ministero, oppure se sia sufficiente la normale opera di controllo svolta attraverso la prefettura di Napoli.

Posso però dare formale assicurazione alla Commissione che il Governo e il Ministero dell'interno si preoccupano di questo problema e non possono non preoccuparsene, non solo per adottare i provvedimenti del caso, se responsabilità venissero accertate, ma anche per tutelare il buon nome di una amministrazione, se responsabilità non sussistessero.

GIRAUDO. Il rappresentante del Governo ha fatto delle dichiarazioni che giustificano l'urgenza di questo provvedimento. Ma d'altra parte la stessa urgenza esiste anche per gli altri comuni a cui io mi riferivo. Ad ogni modo non insisto sulla mia richiesta di sospendere l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'ordine del giorno presentato dai deputati Corona Achille, Turchi, Caprara, Gianquinto e Ferri, del seguente tenore:

« La I Commissione permanente della Camera dei deputati, discutendosi il disegno di legge che prevede la proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, approva la concessione di 3 miliardi anche per il 1955 e impegna il Governo a disporre una accurata, severa e pronta inchiesta sulla attuale gestione della civica azienda napoletana, comunicandone l'esito al Parlamento ».

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritengo che non sia necessario né opportuno che sia votato l'ordine del giorno in questa forma. Esso assumerebbe il carattere di richiesta d'una inchiesta parlamentare.

Ho già detto che il Ministero dell'interno ha non solo il diritto, ma il dovere di controllare e di esaminare gli atti che vengono posti in essere dalle amministrazioni comunali. Questo dovere diventa particolarmente pressante di fronte alle osservazioni che sono state mosse in sede parlamentare al Senato e alla Camera dei deputati a carico dell'amministrazione del comune di Napoli.

Quindi il Ministero dell'interno provvederà ad accertare i fatti come si sono svolti, perché è suo dovere di farlo. Questo, senza che sia votato un ordine del giorno in questo senso, che potrebbe assumere un carattere particolare, quando il Governo ha già dichiarato che intende svolgere le indagini nel modo più

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

rapido e che è dispostissimo, come è suo dovere e come è sempre pronto a fare, a rendere note al Parlamento le conclusioni delle indagini con tutti gli strumenti che offre il regolamento parlamentare.

TURCHI. Non vorrei introdurre un elemento polemico in questa discussione. Però non è possibile accettare la motivazione con la quale il Sottosegretario chiede che non si voti l'ordine del giorno. Il Governo ci dice che già sta facendo il proprio dovere e ha già disposto accertamenti sulla veridicità o meno delle accuse che sono state rivolte in sede consiliare e in sede parlamentare all'amministrazione comunale di Napoli.

Non abbiamo motivo di dubitare che il Governo abbia disposto questi accertamenti, in quanto le accuse rivolte alla amministrazione comunale di Napoli non sono di ieri; risultano dalle notizie che si sono avute attraverso la stampa fin dall'agosto del 1954 — forse anche prima — notizie precise, pubbliche, risultanti da un dibattito in consiglio comunale rimontante al 18 agosto del 1954.

Sono passati otto o nove mesi da allora. E non si tratta di accuse alle quali si possa anche dare il significato di una polemica politica, facile a riscontrarsi in ogni consiglio comunale; sono fatti molto gravi. È mai possibile che il Ministero dell'interno, così diligente nell'accertare colpe di molto minor conto — diceva la collega Valandro che si è arrivati al punto di accertare a carico di un sindaco, che non poteva fare diversamente, la erogazione o la concessione della speditività a una povera donna — è mai possibile, dicevo, che il Ministero in otto mesi, di fronte a queste accuse, non abbia fatto nulla, e che il sindaco di Napoli possa continuare a fare il comodo proprio, ponendo impunemente miliardi nelle tasche sue e dei suoi amici?

Che cosa preoccupa il Governo nell'accettare l'ordine del giorno, quando la Commissione parlamentare, che ha il dovere di assicurarsi del buon impiego del denaro pubblico lo invita unicamente a disporre una pronta inchiesta, che non è un'inchiesta parlamentare, ma un'inchiesta rimessa agli organi di governo, e a informarne il Parlamento?

Il Parlamento vota una legge per dare dei miliardi al comune di Napoli, ma non vuole darli al sindaco di Napoli perché ne faccia l'uso che vuole.

Quindi l'invito che si rivolge al Governo è di promuovere un'inchiesta, e poiché l'invito è fatto in sede parlamentare, dica il Governo al Parlamento come esso deve comportarsi in

occasioni consimili, se cioè deve continuare a profondere miliardi, che non vanno a vantaggio della popolazione napoletana, ma della cricca che circonda il sindaco Lauro.

L'atteggiamento del Sottosegretario dà ragione a coloro che ritengono che il Governo abbia un qualche interesse a non voler andare a fondo del problema.

Noi vi chiediamo di fare un'inchiesta con i mezzi che sono a vostra disposizione. Avete tanti prefetti al Ministero! Mandatene uno a Napoli. Se l'inchiesta si fa con persone del luogo, Lauro ha troppe navi e con queste riesce a mettere nell'ombra molti napoletani. Se va una persona da Roma essa ci potrà offrire le maggiori garanzie che l'inchiesta sarà veramente fatta.

GIANQUINTO. Bisogna vedere quello che ha fatto il prefetto di Napoli!

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'ordine del giorno non può essere accolto, perché non può essere accolta l'accusa che velatamente ha fatto l'onorevole Turchi, quando ha accennato al rappresentante del Governo nella città di Napoli, accusa ripresa dall'onorevole Gianquinto nominando espressamente il prefetto di Napoli che gode la piena fiducia del Governo.

Il Governo, pertanto, ritiene che siano idonee alle indagini le persone preposte per legge alla tutela delle amministrazioni comunali, e non ha nessuna intenzione di coprire responsabilità di qualsiasi natura. Ha solo l'interesse di richiamare le amministrazioni comunali al rispetto della legge.

Però non posso non sottolineare come questa indagine, proprio per la natura e la delicatezza che deve avere, deve essere compiuta al di fuori di ogni spirito di polemica di parte, col pieno accertamento delle responsabilità, con chiaro carattere amministrativo, rispettando quel principio dell'autonomia locale che è nei voti del Parlamento. Se vi sono delle responsabilità penali, il magistrato le accerterà.

Quindi riconfermo che il Governo ritiene suo dovere compiere delle indagini; per le ragioni che ho esposto e per l'interruzione dell'onorevole Gianquinto chiedo però che venga respinto l'ordine del giorno. Sarei invece favorevole a un ordine del giorno formulato in altro modo.

ANDREOTTI. Che la situazione di Napoli sia particolare dal punto di vista amministrativo, già è stato ricordato e lo sappiamo tutti. Nella storia dei comuni italiani, credo che pochi comuni abbiano delle amministra-

zioni che siano arrivate come l'amministrazione del comune di Napoli al compimento del termine fissato dalla legge per il proprio mandato: dal tempo dei Borboni e forse anche prima dei Borboni!

Tutti noi ricordiamo che quando fu fatta la legge speciale su Napoli ci fu richiesto di creare dei controlli maggiori sulle spese, ci fu proposto di mandare ispettori di ragioneria, ecc. Ricordo però che sia al Senato che alla Camera ci furono dei rappresentanti di partiti politici che si opposero a questo perché, dissero, non potevano accettare una vigilanza speciale nei riguardi delle amministrazioni comunali.

Da ultimo noi abbiamo sentito delle accuse serie, rivolte qui e al Senato contro l'amministrazione comunale di Napoli. I giornali ci hanno riferito gli interventi di un senatore democristiano, il senatore Riccio, in materia di censura all'amministrazione napoletana. Sappiamo che è pendente una polemica nei confronti di questo vasto materiale che è stato portato a disposizione della pubblica opinione e delle autorità amministrative.

Vi è però un principio che mi pare debba orientarci sempre: quello di non addivenire a misure o a mezzi straordinari se non quando siano esperite le procedure ordinarie. Non mi pare giusto accusare il prefetto di Napoli di una condiscendenza per Lauro, come qui è stato detto accennando alle navi di Lauro. Se il prefetto ha compiuto nella sua carriera un eccesso di potere, fu quando fece arrestare l'onorevole Caffero, che non credo appartenga a una frazione dissidente dei monarchici.

CAPRARA. Questo avvenne prima delle elezioni! Quindi l'esempio non è pertinente.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Lauro e i suoi contavano qualche cosa anche prima delle elezioni. Tanto che quel provvedimento fu rapidamente annullato e non guadagna di prestigio la pubblica amministrazione, quando un provvedimento così drastico deve essere ritirato a breve distanza di tempo.

Oggi abbiamo un contrasto, in parte sostanziale, in parte formale, di posizioni. C'è l'opposizione di sinistra che chiede che si voti un ordine del giorno, in cui formalmente si richiede un'inchiesta. Questa inchiesta è certamente conseguenza logica delle censure e delle critiche che sono state qui prospettate. Ma è anche uno strumento di carattere politico. Perché quando in una città, grande o piccola che sia, e specialmente in una città come Napoli che non si occupa poco di cose

politiche, si parla dell'inchiesta da farsi con uomini che vengono da Roma, dal Ministero, ciò costituisce già un argomento di lotta politica. Infatti perché non ho motivo né per approvare né per disapprovare quello che è stato detto dall'onorevole Caprara e dagli altri, desidero, quando si affermano certe cose, essere di fronte a dei fatti provati, corredati da cifre e da dati, non di fronte a delle semplici affermazioni...

CAPRARA. Anche noi lo desideriamo, e per questo sollecitiamo l'inchiesta!

ANDREOTTI. Il Sottosegretario ha dichiarato che il Governo, il quale oltre tutto legge i giornali, non è stato insensibile a queste polemiche insorte a Napoli negli ultimi tempi, e ha detto di avere con i suoi strumenti disposto perché siano accertati i fatti. Io credo che spesso sia molto più facile condurre una inchiesta ben fatta con gli organi di governo che sono sul posto, che non con uomini che vengono da fuori, che non avranno la suggestione della flotta di Lauro, ma che avranno una tanto minore conoscenza dell'ambiente, da essere posti in difficoltà per poter comprendere quello che non è molto facile capire da tempo nella amministrazione della città di Napoli.

Abbiamo avuto una assicurazione da parte del rappresentante del Governo; il Ministero avverte la necessità di una indagine, come noi l'avvertiamo, ma vuole essere lasciato libero per ora negli strumenti da adoperare. Mi pare che, coerentemente con una posizione di maggioranza, ma anche con una posizione oggettiva delle cose, una gradualità in questa procedura non guasti mai, qualunque sia il colore politico dell'amministrazione. Aspettiamo, per ora, che l'indagine ci dica che cosa succede a Napoli.

Io presento un ordine del giorno che, nella sostanza, mi pare possa essere accettato e che potrà sostituire quello presentato da altri colleghi. Questo ordine del giorno è puro e semplice: « La I Commissione prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e prosegue nell'esame del disegno di legge ».

Il fatto di prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo significa che noi non siamo qui né a proteggere qualcuno né a credere che si tratti di piccole cose, quando si annunciano dei temi così rilevanti di amministrazione pubblica: ma seguiamo coerentemente una procedura.

Il Governo, come ha detto il Sottosegretario, resta impegnato a portare a nostra conoscenza quelle che saranno le risultanze di

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1955

questi accertamenti. Dinanzi ai risultati degli accertamenti avremo la possibilità di considerarli sufficienti o meno. Oggi noi possiamo rimetterci alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, che a me sono parse precise e non certamente animate dal desiderio di sfuggire alla gravità e alla serietà degli argomenti sollevati.

DELCROIX. La questione è particolarmente delicata per noi del partito nazionale monarchico, in quanto vi è stata la nota secessione. Noi eravamo contrari alla sospensiva, perché non desideriamo che alla città di Napoli venga a mancare questo contributo straordinario di cui ha bisogno, quantunque non sia sufficiente a coprire il *deficit* del bilancio. Però, pur augurandoci che tutte queste accuse possano risultare infondate, non ci sentiamo di votare contro l'ordine del giorno dell'onorevole Corona, perché riteniamo che una inchiesta sia nell'interesse degli stessi amministratori, prescindendo dalla questione personale delle navi o simili, perché, se mai, le ragioni sarebbero delle altre, molto meno voluminose delle navi.

L'ordine del giorno può rappresentare una presa di posizione, ma anche se il Governo ritiene che esso sia tendenzioso — e può anche darsi che lo sia — gli stessi amministratori devono avere interesse perché, dopo nove mesi, si faccia la luce su queste accuse e non si lasci nella città di Napoli un'atmosfera di sospetto.

Quindi noi voteremo a favore dell'ordine del giorno Corona, che si limita ad esortare il Governo a procedere con una maggiore alacrità a questi accertamenti, per dissipare l'atmosfera di sospetto che regna sull'amministrazione comunale di Napoli.

L'esortazione contenuta nell'ordine del giorno è pienamente giustificata dal tempo trascorso da quando queste accuse sono state pronunciate fino a oggi. Riteniamo che sia naturale che la I Commissione, nel votare la concessione di tre miliardi per il 1955 al comune di Napoli, esiga che il Governo, essendo passati ormai circa nove mesi da quando sono state rivolte le prime accuse, le renda conto di quello che è stato fino a oggi accertato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno dell'onorevole Andreotti.

Nel merito, ritengo opportuno ricordare alla Commissione le espressioni che ho usato nella mia relazione. Se noi avessimo approvato una sospensiva della discussione del disegno di legge, una inchiesta avrebbe potuto

giustificarsi; ma, avendo stabilito diversamente, non possiamo concedere i tre miliardi e contemporaneamente chiedere che venga fatta una inchiesta, perché dimostreremmo la nostra perplessità e saremmo in contraddizione con noi stessi. I tre miliardi verrebbero dati e l'inchiesta si concluderebbe quando i tre miliardi già sarebbero stati spesi.

C'è una commissione nominata per esaminare l'amministrazione della cosa pubblica nel napoletano. Questa commissione ha la fiducia della Camera, perché è stata nominata attraverso una legge votata dal Parlamento. Se votassimo un ordine del giorno per disporre una inchiesta a parte, annulleremmo il compito della commissione.

Ecco perché io avevo proposto un ordine del giorno che richiamasse la commissione a concludere i suoi lavori nel più breve tempo possibile. Una volta che il Governo ci ha detto che la commissione non ha potuto portare a termine il suo lavoro perché ha voluto esaminare anche il bilancio preventivo 1954-55, al fine di poter dare anche su di esso il suo parere, mi pare opportuno che l'ordine del giorno Andreotti sia votato, nel senso che esso assorbe l'ordine del giorno che volevo proporre in analogia a quello votato dal Senato.

Riterei invece opportuno che venisse ritirato l'ordine del giorno presentato dalla opposizione di sinistra, in quanto esso suonerebbe sfiducia non solo alla commissione nominata per legge, ma anche a quello che la nostra Commissione fa in questo momento, approvando di dare tre miliardi al comune di Napoli a decorrere dal novembre 1954 fino al novembre 1955.

Quindi prego i presentatori dell'ordine del giorno di volerlo ritirare, per aderire a quello proposto dall'onorevole Andreotti.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Andreotti; e, per quello che si riferisce alle mie dichiarazioni, richiamate nell'ordine del giorno stesso, devo precisare che esse hanno questo significato: che il Governo si rende conto della necessità di effettuare accertamenti precisi sulle accuse rivolte all'amministrazione comunale di Napoli e di fare questi accertamenti nel più breve tempo possibile. Questo anche nell'interesse della amministrazione, sia perché, se vi sono responsabilità siano accertate, sia perché, se non saranno acclarate, si possa conservare all'amministrazione stessa il prestigio che ogni amministrazione deve avere.

CORONA ACHILLE. Noi siamo disposti ad accettare l'ordine del giorno Andreotti e a ritirare il nostro, se esso fosse così modificato: « La Commissione preso atto dell'impegno del Governo di condurre accertamenti e di farli al più presto, prosegue nell'esame del disegno di legge ».

ANDREOTTI. Modifico il mio ordine del giorno in questo modo:

« La I Commissione, preso atto degli impegni assunti dal Governo nelle sue dichiarazioni, prosegue nell'esame del disegno di legge ».

CORONA ACHILLE. In questa forma sono d'accordo e dichiaro anche a nome degli altri firmatari di ritirare il mio ordine del giorno.

BUBBIO. Dopo le dichiarazioni del Governo, dichiaro che voterò anche io a favore del disegno di legge, perché ho fiducia negli accertamenti che il Governo s'è impegnato a compiere.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno Andreotti, secondo l'ultima formulazione da lui letta.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« La concessione del contributo straordinario di annue lire 3 miliardi a favore del comune di Napoli, stabilita, per il triennio dal 1952 al 1954, dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, è autorizzata anche per l'anno 1955.

La somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1955-56 ed al relativo onere si provvederà a carico del fondo speciale per l'esercizio medesimo relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento ».

La IV Commissione propone che a questo articolo venga aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo ora letto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, relativo alla presentazione, da parte della Commissione ivi prevista, delle proposte sui provvedimenti inerenti al riassetto delle finanze del comune di Napoli, è prorogato di un anno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato » (1389):

Presenti e votanti	40
Maggioranza	21
Voti favorevoli	40
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Proroga delle provvidenze previste dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1953, n. 297, a favore del comune di Napoli » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1438):

Presenti	40
Astenuto	1
Votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

Hanno preso parte alla votazione:

Amiconi, Andreotti, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Caprara, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Biagi, De Francesco, Delcroix, Elkan, Ferri, Gianquinto, Giraudo, Gorini, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Marazza, Pelosi, Pertini, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

Si è astenuto (per il disegno di legge n. 1438):

Giraudo.

La seduta termina alle 12,35

IL DIRETTORE //
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI